



RICORSO RICOSTRUZIONE DI CARRIERA RICONOSCIMENTO 3-8 FASCIA STIPENDIALE

Recupero del primo scatto di anzianità e dei relativi arretrati. Gli interessati sono il personale docente ed ATA assunto a tempo indeterminato a partire dal 2011 e con servizio a tempo determinato antecedente al 01/09/2011.

Il CCNL del Comparto Scuola del 4.8.2011, all'art. 2, nel rimodulare le fasce stipendiali sino a quel momento vigenti attraverso l'accorpamento della prima (0-2) alla seconda (3-8) e la loro sostituzione con un'unica fascia iniziale 0-8, ha previsto che solo il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, potesse conservare "ad personam" il maggior valore stipendiale in godimento, o il diritto al precedente livello 3-8 a seconda dei casi.

La Cassazione, invece, ha riconosciuto anche al personale immesso in ruolo dopo il 2011, ma con almeno un anno di precariato svolto negli anni precedenti al 1° settembre 2011, all'applicazione della "clausola di salvaguardia" che riconosce il mantenimento economico del gradone stipendiale "3-8 anni" molto più favorevole.

"Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4 – si legge nella sentenza – è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato" evidenziando che "viola la richiamata clausola anche l'art. 2 del c.c.n.l. 4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento 'ad personam', fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo indeterminato".

Informazioni

Via Domenico Spezioli n.16 (Theate Center) - Chieti

tel- 333.6270428

Via Vittorio Veneto n. 7 - Lanciano

tel. 0872.714087 – 340.1079796 - 333.9027607

